

DISCIPLINARE PROVVISORIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"
ANNO 2022

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «*acque di sentina*», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

5. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'attività di *seawatching*, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i titoli professionali posseduti da ciascuna guida/istruttore, la data, l'orario, il sito in cui sarà svolta l'attività; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
6. Le unità nautiche a supporto dell'attività di *seawatching* devono osservare le disposizioni degli artt.11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di *seawatching* nell'Area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi degli istruttori, guide subacquee, guide ambientali escursionistiche e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della Marina Mercantile (come sostituito dal D.M. 25/08/1989);
 - d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti nell'ambito dell'attività di *seawatching*, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore;
 - e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20;

Articolo 11 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella zona A la navigazione da diporto è vietata ed eccezione del transito dei natanti, esclusivamente a remi o a propulsione elettrica, per il solo raggiungimento delle aree di balneazione e per le attività di servizio, svolte da e per conto dell'Università di Catania, per l'accesso alla RNI Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi ed alla Stazione Marittima di Biologia dell'Isola Lachea.
3. Nella zona B è consentito l'accesso e la navigazione, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania vigenti, nelle seguenti modalità:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante.
 - c) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite

- guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 16, a velocità, comunque, non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante.
4. Nella zona C, oltre a quanto consentito al precedente comma 3, è consentito l'accesso e la navigazione, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania vigenti, nelle seguenti modalità:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione a motore ai natanti, alle imbarcazioni ed alle navi da diporto, a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore ai 10 nodi oltre 300 metri dalla costa;
 - c) la navigazione a motore alle unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 16 a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore ai 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
 5. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
 6. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori ad eccezione dei casi di emergenza.
 7. Nell'Area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.
 8. Il soggetto gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. Il soggetto gestore pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio dei Comuni facenti parte del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta e della Capitaneria di Porto Competente.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A l'ormeggio è vietato.
2. All'interno della zona A, il soggetto gestore può valutare il rilascio di speciali autorizzazioni all'ormeggio per i mezzi di servizio dell'Università di Catania, ad appositi gavitelli predisposti allo scopo.
3. Nella zona B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore ai gavitelli appositamente predisposti allo scopo, nelle seguenti modalità:
 - a) nei campi di ormeggio appositamente predisposti dal soggetto gestore esclusivamente ai natanti di lunghezza non superiore a 7,5 metri;
 - b) nei gavitelli di segnalazione dei siti di immersione esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni dei soggetti autorizzati e limitatamente al tempo necessario per effettuare l'immersione,
 - c) nei campi di ormeggio e nei pontili di ormeggio realizzati all'interno di concessioni demaniali marittime appositamente rilasciate dall'ARTA Sicilia.
4. Ai fini dell'uso degli ormeggi predisposti dall'Ente gestore i soggetti interessati devono richiedere il rilascio dell'autorizzazioni, a fronte di un versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 20.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

- a) non è consentita la balneazione;
 - b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - c) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate;
 - d) non è consentita la pesca ricreativa, la pesca sportiva, la pesca professionale e la piccola pesca costiera;
 - e) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - f) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - g) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;
 - h) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;
 - i) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi e comunque in assetto dislocante, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
7. Il pagamento del corrispettivo per l'esercizio dell'attività di ormeggio dà diritto all'ormeggio su una delle linee predisposte dal soggetto gestore compatibilmente con i posti disponibili sulle stesse. Non dà diritto né prelazione sulla scelta della postazione di ormeggio.

Articolo 13 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B non è consentito l'ancoraggio.
2. Nella zona C è consentito l'ancoraggio, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, al di fuori del tratto di mare interessato dalla presenza di prateria a *Posidonia oceanica* (fig. 3), compreso tra il molo del porto di Aci Castello e i faraglioni piccoli e delimitato da punti riportati nella tabella successiva.

Limiti Posidonieto	Coordinate	Riferimenti area
Limiti interni	37°33,375'N 15°09,075'E	A 160 mt di distanza dalla costa (zona del Lungomare Scardamiano)
	37°33,485'N 15°09,337'E	A 150 mt di distanza dalla costa (zona del Lungomare Scardamiano)
	37°33,505'N 15°09,583'E	A 150 mt di distanza dalla costa (zona del lungomare dei Ciclopi, lungo il limite tra la zona B e la zona C)

Limiti esterni	37°33,386'N 15°09,537'E	A 370 mt di distanza dalla costa (zona del lungomare dei Ciclopi, lungo il limite tra la zona B e la zona C)
	37°33,296'N 15°09,107'E	A 320 mt di distanza dalla costa (zona del Lungomare Scardamiano)

Tabella 3 Limiti divieto di ancoraggio *Posidonia oceanica*

3. Non è altresì consentito l'ancoraggio nei tratti di mare interessati dalla presenza di biocenosi a Coralligeno (fig. 3) delimitato da punti riportati nella tabella successiva e compresi tra:
- il limite nord dell'AMP e la zona ove insistono i frangiflutti dell'area portuale di Capomulini;

Limite Nord Coralligeno	Coordinate	Riferimenti area
Coordinate a terra	37°34,509'N 15°10,460'E	Punto posizionato a terra in corrispondenza del limite Nord dell'AMP. Zona Faro di Capomulini
	37°34,453'N 15°10,377'E	Punto posizionato a terra in corrispondenza dei frangiflutti presenti all'imboccatura del porto di Capomulini.
Coordinate a mare	37°34,333'N 15°10,416'E	A 230 mt in corrispondenza del punto 7
	37°34,432'N 15°10,560'E	A 200 mt in corrispondenza del punto 6

Tabella 4 Limiti divieto di ancoraggio limite nord Coralligeno

- il limite sud dell'AMP e l'area posta a 100 mt di distanza dall'itinerario subacqueo denominato "Casa del Principe".

Limite Sud Coralligeno	Coordinate	Riferimenti area
Coordinate a terra	37°32,600'N 15°08,560'E	Punto posizionato a terra in corrispondenza del limite Sud dell'AMP. Zona Punta Aguzza
	37°32,840'N 15°08,699'E	Punto posizionato a terra a 120 mt di distanza dall'itinerario subacqueo della "Casa del Principe"
Coordinate a mare	37°32,776'N 15°08,901'E	A 330 mt in corrispondenza del punto 11

	37°32,535'N 15°08,784'E	A 345 mt in corrispondenza del punto 10
--	----------------------------	---

Tabella 5 - Limiti divieto di ancoraggio limite sud Coralligeno




Figura 3 - Cartografia delle aree di divieto di ancoraggio

Articolo 14 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso e la navigazione di natanti esclusivamente a remi per il trasporto passeggeri e bagnanti sull'Isola Lachea in corrispondenza delle aree di balneazione, nonché per le visite guidate effettuate dal soggetto gestore e dall'Università di Catania n.q. di soggetto gestore dell'RNI Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, esclusivamente con natanti a remi o a propulsione elettrica. Le visite guidate potranno essere effettuate nel numero massimo di 4 (quattro) al giorno per un numero complessivo giornaliero di visitatori non superiore a 50 (cinquanta).
2. Nelle zone B e C, è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, secondo la normativa vigente.
3. La velocità di navigazione, delle unità autorizzate al trasporto passeggeri e visite guidate non deve superare in zona B i 5 nodi e in zona C i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
4. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
 - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;